CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 126a SITZUNG
12-7-1956

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 201:
„Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale".
pag. 2

Disegno di legge n. 202:
„Delega ai Presidenti delle Giunte Provinciali di Trento e di Bolzano della facoltà di assumere impegni di spesa per la concessione di contributi a sensi della legge regionale recante provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale".
pag. 19

Disegno di legge n. 204:
„Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, sulla ricostituzione delle Casse Mutue Provinciali di Malattia".
pag. 19

Gesetzentwurf Nr. 201:
"Massnahmen zugunsten des alpinen Vermögens der Region".
Seite 2

Gesetzentwurf Nr. 202:
„Übertragung der Befugnis zur Übernahme von Ausgabenverpflichtungen für die Gewährung von Beiträgen im Sinne des Regionalgesetzes, das Massnahmen zugusten des alpinen Vermögens der Region enthält, an die Präsidenten der Landesausschüsse von Trient und Bozen".
Seite 19

Gesetzentwurf Nr. 204:
„Anderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 20. August 1954 Nr. 25 über die Wiedererrichtung der Wechselseitigen Landeskrankenkassen".
Seite 19

ARTI GRAFICHE SATURNIA - TRENTO

Presidente: Dott. SILVIUS MAGNAGO
Vicepresidente: Avv. RICCARDO ROSA

(Ore 9.55)

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PRUNER (Segretario - P.P.T.T.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 11.7.1956.

STOETTER (Segretario - S.V.P.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato. Riprende la discussione sul **punto 8 all'Ordine del giorno:** disegno di legge n. 201: « *Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale* » (proponenti i consiglieri Berlanda e Defant).

Si riprende la discussione dell'art. 3.

L'emendamento a firma Nardin, Molignoni, Vinante ecc. che dice: « Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge dovranno essere presentate all'E.P.T. competente per territorio », è stato ritirato dai presentatori; per cui rimane all'art. 3 solo l'emendamento della minoranza della Commissione, in sostituzione del primo comma, che dice: « Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge dovranno essere presentate all'Assessorato provinciale competente per gli affari turistici entro il 31 marzo di ogni anno ».

Pongo ai voti l'emendamento della minoranza della Commissione: respinto con 17 voti contrari, 11 favorevoli, 2 astensioni. Altri emendamenti all'art. 3 non ci sono, perciò pongo ai voti tutto l'art. 3.

PARIS (P.S.D.I.): Ne dia lettura, per piacere.

PRESIDENTE: E' un articolo posto in discussione già ieri, non è nuovo. E' posto ai voti l'art. 3: 17 favorevoli, 12 contrari, 4 astenuti.

Art. 4

La concessione dei contributi e la determinazione del rispettivo ammontare, che non potrà superare il 70 % della spesa accertata, sono disposte con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

L'erogazione del contributo sarà disposta con provvedimento dell'Assessorato regionale che sovraintende al turismo, previo accertamento della esecuzione dell'opera od iniziativa progettata e presentazione, da parte degli enti beneficiari, della documentazione delle spese sostenute.

C'è un emendamento della minoranza della Commissione che dice: sostituire al primo comma « Giunta Regionale » con « Provinciale ». E' un emendamento sorpassato per cui non lo metterò in votazione.

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Mi pare che l'articolo 4 non sia coordinato con lo art. 7 e con l'emendamento che verrà presentato, in quanto all'art. 7 si dice: « gli impegni e le deliberazioni delle spese... ». No, scusi, ho sbagliato io.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 4: 18 favorevoli, 14 contrari, 2 astenuti.

Art. 5

La costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, il miglioramento e la segnalazione dei sentieri alpini ricadenti nella circoscrizione territoriale delle Aziende forestali demaniali regionali — ove essa venisse attuata —, rimane di competenza delle Aziende predette ed a carico dei fondi ad esse assegnati.

Purtuttavia, nell'elaborazione dei piani di costruzione, ricostruzione, miglioramento e segnalazione dei sentieri alpini predetti le Aziende forestali demaniali regionali dovranno uniformarsi ai

piani generali elaborati dagli enti alpinistici competenti di ciascuna Provincia.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dalla maggioranza della Commissione per eliminare al secondo comma la parola « Purtuttavia ». E' posto ai voti l'emendamento: approvato a maggioranza. E' posto ai voti l'art. 5: maggioranza favorevole.

Art. 6

La legge regionale 30 *aprile* 1952, *n.* 17, *è abrogata.*

E' posto ai voti l'art. 6: 19 favorevoli, 10 contrari.

Per l'art. 7 c'è una proposta della maggioranza della Commissione, di nuova formulazione, che dice: « Per l'esercizio finanziario 1956 le domande e la relativa documentazione di cui all'art. 3, dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ». Questo art. 7 potrebbe essere votato qualora l'art. 7 proposto dai presentatori della legge venisse approvato. Se gli altri articoli venissero approvati, questo art. 7 proposto dalla Commissione diventerebbe art. 10, per cui è meglio adesso discutere la proposta dei nuovi articoli 7, 8 e 9 per vedere quale esito otterrà la votazione di questi articoli. Sospendo quindi temporaneamente la trattazione dell'art. 7 proposto dalla maggioranza della Commissione, e metto in discussione l'art. 7 proposto dai consiglieri Berlanda e Defant:

Art. 7

L'esercizio delle funzioni previste dall'art. 4, 1° *comma della presente legge è delegato, a decorrere dall'esercizio* 1956 *e per un quinquennio, agli Enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.*

A tal fine, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, lo stanziamento di cui all'art. 1 *verrà ripartito e versato su apposite contabilità speciali intestate agli Enti provinciali per il turismo, da istituirsi presso il Tesoriere regionale.*

Gli impegni ed i pagamenti da effettuarsi a carico delle contabilità predette, saranno disposti dai Presidenti degli Enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano previa deliberazione dei rispettivi Consigli di amministrazione, con provvedimenti formali soggetti a preventivo controllo della Ragioneria regionale e della Delegazione della Corte dei Conti per la Regione Trentino-Alto Adige.

A questo articolo sono stati presentati degli emendamenti a firma Brugger, Forer, Schatz, Stötter ecc., che chiedono: 1) stralciare al primo comma « e per un quinquennio »; 2) al posto del secondo e terzo comma, mettere: « A tale fine il Consiglio Regionale assegna annualmente agli E.P.T. appositi fondi ».

FIORESCHY (S.V.P.): Solo per illustrare brevemente questo emendamento che abbiamo presentato. Noi, in linea di principio, non ci opponiamo a che venga delegata questa mansione invece che alla Giunta Provinciale al rispettivo Ente provinciale del turismo, soprattutto per non dare credito alla diceria che noi vorremmo tutto ammassare nella Giunta Provinciale e non concedere niente agli altri enti. Noi quindi accettiamo l'Ente provinciale del turismo, però non possiamo accettare questa restrizione, meglio, questa interpretazione dell'attuazione dell'art. 14.

Caro Defant, devo convenire con lei che esistono interpretazioni restrittive ed interpretazioni larghe di una disposizione legislativa, ma guardi, caro collega, che mentre si potrebbe accettare, secondo me, un'interpretazione restrittiva — perchè ognuno fa le interpretazioni secondo il proprio modo di vedere —, non è possibile accettare uno svuotamento completo del senso di un articolo. Allora non si può più parlare di interpretazione, e per questi motivi noi abbiamo proposto questo emendamento.

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Gli emendamenti proposti, che dal gruppo della D.C. sono accettati, si prestano ad alcune considerazioni anche in riguardo al problema dell'art. 14 ed a quanto detto dalla minoranza della Commissione. Possiamo dire senz'altro che la soluzione concreta del caso specifico, cioè della legge proposta e qui sotto approvazione, di una delega, è pienamente corretta anche in un'interpretazione ampia dell'art. 14; perchè nel potere discrezionale del

Consiglio o della Giunta Regionale, secondo queste proposte, di attuare una delega alle Province o agli enti locali ad avvalersi dei propri uffici, ricorre proprio l'ipotesi concreta di un ente locale che esiste nell'interno del territorio delle due Province, cioè di due enti che hanno un'attrezzatura idonea — perchè tradizionalmente predisposta nell'ordinamento dello Stato — a soddisfare alle esigenze ed agli interessi del turismo, nonchè a promuovere queste iniziative turistiche. Ed abbiamo le due Province che questa attrezzatura non hanno.

Quando la proposta dei proponenti circa la delega è stata discussa nei confronti della Provincia di Trento, abbiamo detto di no; la Provincia non è l'organo o l'ente più idoneo a soddisfare, a dare determinate prestazioni nel campo turistico perchè dovrebbe creare ex novo una sua attrezzatura, che non ha. Ora, c'è un altro ente locale, nella Provincia, che ha questa attrezzatura, un ente predisposto sotto le ali della Regione.

Secondo la relazione della Commissione parlamentare che ha attuato l'art. 118, è detto che tutti gli enti locali devono rinascere a maggior vita ed a maggiore concretezza, anche aumentando le proprie attribuzioni, per una successiva erosione delle attribuzioni dello Stato, compiuta dall'attuazione dell'ordinamento regionale, dallo Stato alla Regione, e un'ulteriore erosione amministrativa compiuta nei confronti della Regione dagli enti minori.

Se qui ricorre questa ipotesi abbiamo la possibilità di attuare una delega, e troviamo l'ente che è predisposto, che ha una sua organizzazione. La scelta, corretta, logica, secondo queste premesse, della opportunità, è quella di delegare agli E.P.T. Quindi pare adesso che anche gli amici del S.V.P. siano ritornati sulle loro posizioni e abbiano ritenuto più idoneo l'E.P.T. che non la Giunta Provinciale o la Provincia.

Una critica è fatta circa il limite del tempo. Nell'art. 14 non è detto nè che la legge sia permanente e stabile, nè è determinato il periodo di tempo in cui è valida la delega. Non possiamo trarre dalle norme qualche cosa di più di quello che esse dicono, anche se dobbiamo analizzare la relazione che accompagna l'interpretazione data all'art. 118 dalla « Commissione Tosato, Lucifredi, Migliori, Resta, Russo ». Se noi analizzassimo anche questa relazione, possiamo arrivare ad un indirizzo che è dato dall'art. 14; cioè sembra alla Commissione che la delega deva attuare un permanente e stabile decentramento, è un indirizzo dato nel limite del tempo. Noi possiamo anche darlo secondo una valutazione discrezionale, per 5 o 10 anni; se gli E.P.T. soddisfano, si rinnova la delega nel tempo, e si può trasformare la stessa da temporanea in permanente. Di fronte all'esperienza che si avrà nel futuro, evidentemente potrà essere ripresentato il disegno di legge della delega e trasformare questa da temporanea in permanente. Non c'è nessuna violazione della norma dello art. 14 nè uno svuotamento. In linea di principio non si può certo dire che la delega debba essere permanente e stabile. Può diventare permanente e stabile, ma è sempre un giudizio discrezionale del Consiglio o della Giunta Regionale che, nel caso concreto, deve studiare l'opportunità secondo gli interessi pubblici, guardando l'ente e guardando le disposizioni della legge. Anche l'esperienza poi ci dirà se in questo caso ricorre questa o l'altra ipotesi.

Un'altra osservazione possiamo anche fare per quanto riguarda questo disegno di legge, il quale attua ed organizza detta delega agli Enti provinciali per il turismo attraverso anche un'organizzazione finanziaria studiata dalla Commissione, organizzazione finanziaria che pone una contabilità speciale presso la Regione e amministrata dagli Enti provinciali per il turismo. In fondo si potrebbe anche organizzare in diverso modo, non è detto che questa sia l'unica soluzione in materia di rapporti finanziari fra delegato e delegante. Indubbiamente si può trovare anche un altro sistema, ma anche il sistema qui proposto può andare, a parte forse una leggera osservazione circa il controllo della Ragioneria regionale, che forse non è da chiamarsi controllo, perchè la Ragioneria non ha il controllo neanche secondo la legge sulla contabilità regionale, bensì la registrazione dell'impegno.

E' un termine che vorrei non chiamare controllo, perchè il controllo è dell'ente, non è di un ufficio dell'ente, e il controllo è della Delegazione della Corte dei Conti. Ora, quest'ultima effettua una registrazione che ha il contenuto del controllo, e quello della Ragioneria è l'accertamento che la

spesa è imputata in un bilancio e che è idonea secondo l'impostazione del bilancio regionale. Il che è un po' diverso, anche se ha degli aspetti simili al controllo.

All'art. 9 è stato accettato anche dal gruppo tedesco il potere sostitutivo della Regione nei confronti dell'E.P.T. E' da dirsi un'altra cosa: l'Ente provinciale per il turismo non ha quelle caratteristiche di autonomia legislativa ed amministrativa che ha la Provincia; è soggetto già alla vigilanza ed al controllo della Regione, per cui questo rapporto di vigilanza non è tanto da ricondursi all'art. 14 quanto ai principi generali degli enti locali nei riguardi della Regione. Non solo — ed è appunto per questo che l'art. 9 è ancor più legittimo — non solo ricorre l'ipotesi dell'art. 14, ma ricorre il potere sostitutivo che la Regione ha in quanto compie la vigilanza sull'Ente provinciale per il turismo e può impartire, attraverso norme regolamentari, anche direttive nella materia delegata.

Vorrei fare un ragionamento: se effettivamente si trattasse di uno svuotamento dell'art. 14 o di una violazione dell'art. 14, questa legge potrebbe essere impugnata da voi, ma non vi consiglierei di impugnarla perchè non credo che sul piano giuridico sia una violazione dello Statuto e della Costituzione. Noi di Trento non la impugneremo, perchè la approviamo, ma se voi della Provincia di Bolzano ritenete che questa norma sia una violazione dello Statuto, perchè si concreta nell'art. 14 un diritto, perchè nei confronti della Regione si concreta un obbligo di stabilire una delega secondo questi criteri, evidentemente allora voi potete impugnare la legge. Cosicchè sarebbe veramente il caso che alla Corte Costituzionale andasse sia la legge precedente sulla quale noi avevamo espresso alcune riserve circa l'impostazione giuridica data sull'art. 14, sia questa, nella quale ricorre una ipotesi prevista da noi che porta l'appoggio nostro e sulla quale invece voi non siete d'accordo. Perchè una delle due: o esiste una determinazione concreta, precisa circa l'attuazione dell'art. 14, per cui in ogni caso ricorrono determinate ipotesi e se non si ricorre a queste ipotesi si viola un articolo della Costituzione e quindi un diritto, e allora avete ragione voi; o non è così, e allora siamo effettivamente nel campo della discrezione del Consiglio Regionale nell'adottare una delega scegliendo gli enti secondo l'opportunità e la concreta posizione di detti enti. Questa è un po' la differenza della nostra posizione, credo sostanziale.

Noi riteniamo che la Regione debba fare questa analisi, questi accertamenti, guardando nella panoramica degli enti che ha a sua disposizione per avvalersi dei loro uffici, per attuare una delega, e sorvegliando come questi enti entrano a far parte dell'ordinamento regionale, collaborando alle finalità che sono state conferite alla Regione di interessi pubblici che prima erano dello Stato. Secondo me questa soluzione è legittima; quanto potrebbe essere legittima lo vedremo.

Noi non possiamo mettere in dubbio anche una interpretazione più ampia, una delega più ampia. Ciò non toglie che si possa attuare anche una delega più limitata, perchè esiste il potere discrezionale, non esiste un obbligo circoscritto, definito, determinato, che il Consiglio Regionale sia tenuto ad adempiere in un determinato modo. Non so come fate a ricavare dall'art. 14 un contenuto così definito e concreto, per cui si debba fare in un certo modo! Nessuno lo ha detto, nessuno lo potrà mai dire. Potrò sbagliare, ma credo non si possa ricavare da quella norma una sola ipotesi della delega e in più con quella veste con cui l'abbiamo vestita finora. Perciò sarebbe meglio che anche gli altri gruppi varassero la legge, sia perchè sostanzialmente la delega viene fatta, sia perchè, secondo le norme precise e conformi all'art. 14 e attraverso l'esperienza, si potrà trasformare questa delega limitata nel tempo in una delega permanente. Questo ce lo dirà domani l'esperienza soprattutto delle persone che nel decentramento hanno creduto e credono tuttora, perchè effettivamente pensiamo e crediamo che sotto la Regione gli enti minori debbano rifiorire e vivere di vita migliore di quella di prima.

AMONN (S.V.P.): Mi pare che diventi sempre più difficile intenderci ogni volta che uno parla. E così sarà forse anche dopo finito il mio discorso, che anche darà adito a delle osservazioni, perchè anche per me l'interpretazione essenziale dell'art. 14 sta soprattutto nella buona volontà. Se si ha buona volontà si può arrivare all'interpretazione

valida a venire incontro alle nostre esigenze, e qui abbiamo proprio il caso classico.

Il Presidente della Giunta Provinciale di Trento giustamente ha affermato che gli enti provinciali per il turismo sono gli organismi più adatti per svolgere questa attività, ma d'altra parte è opportuno limitare questo loro compito, pur considerando che sono gli enti adatti, nel tempo. Non è previsto certamente che sia illimitata nel tempo quella delega, la quale è anche revocabile, ma significa già in principio avere qualche sfiducia arrivando a limitarla. Secondo me se uno concede ad un inquilino la sua casa solo per 5 anni, può darsi che proroghi l'affitto, ma quell'inquilino potrà pensare che se già è fissato un termine detto termine sia il massimo. Se la legge fosse legata ad uno stanziamento di alcuni anni si potrebbe anche capire, ma questo non è previsto.

Si potrebbe anche pensare di prolungare per un'altra legislatura, ma un'altra legislatura vuol dire parlare o definire questioni che saranno poi risolte da altri forse con criteri diversi da quelli del Consiglio o della maggioranza attuale. Perciò non si capisce perchè si vuole limitare il tempo; limitare il tempo vuol dire, come ho detto prima, esprimere quasi una sfiducia in partenza. Perciò, secondo me, è più logica l'interpretazione di non limitare; se poi il Consiglio Regionale è del parere che gli enti in questo caso delegati non svolgono con soddisfazione le loro mansioni, allora il Consiglio stesso è sovrano di revocare la delega, questo è fuori discussione.

Per quanto riguarda la sostanza della delega certamente con la buona volontà si potrebbe arrivare ad attuare la delega in maniera soddisfacente, considerando gli enti adatti per questo svolgimento e considerando le necessità richieste anche da un gruppo del Consiglio Regionale di una certa entità.

Poi giustamente è stato osservato che esiste già anche il controllo da parte della Regione sugli enti, e ciò rinforza quell'idea che un'interferenza della Giunta Regionale potrebbe sempre esistere e che quelle difficoltà che potrebbero sussistere verso altri enti, — come nella prima proposta, riguardante la Giunta Provinciale, — cadono, proprio per questa ragione, accennata anche dal Presidente della Giunta Provinciale di Trento. E concludo dichiarando che anch'io sono del parere che si tratti di una questione di buona volontà, ma questo vuol dire: « Hic Rhodus, hic salta ».

PRESIDENTE: Non è stata chiesta la traduzione in tedesco del discorso di Amonn, ma solo la traduzione dell'ultima frase! (*Ilarità*)

AMONN (S.V.P.): Es ist für mich wahrlich nicht leicht, die Argumente zu würdigen, die von den Gegnern einer Anwendung des Art. 14, so wie wir ihn verstehen, vorgebracht werden. Ich bin mir auch klar darüber, dass, wenn ich meine Intervention beendet habe, wieder Gegenargumente angeführt werden können zu der Auffassung, die ich mich verpflichtet fühle, hier zum Ausdruck zu bringen. Andererseits aber läuft für mich das ganze Problem der Anwendung des Art. 14 auf eine einzige Frage hinaus, und das ist die Frage des guten Willens. Wenn der Art. 14 mit gutem Willen interpretiert würde, so käme diese Interpretation sicher auch unseren Erfordernissen mehr entgegen, als wir es hier bei den letzten Regionalratsdebatten — in jeder Rede in noch stärkerem Masse — erfahren mussten.

Der Präsident des Provinzialausschusses von Trient hat darauf hingewiesen, dass die Festlegung eines Termins für die Delegierung laut Art. 14 im Gesetz nicht vorgesehen ist, und diese Interpretation besteht meiner Meinung nach zurecht. Gerade die zeitliche Beschränkung ist etwas, was ich persönlich als ein Misstrauen derjenigen Körperschaft gegenüber ansehe, an die die Materie delegiert werden soll.

Mir erscheint dies fast so, als wenn ein Mieter in ein Haus einzieht und der Hausbesitzer ihm gleich von vorneherein sagt, er dürfe in seinem Hause nur 5 Jahre bleiben, es könne aber sein, dass nach 5 Jahren der Vertrag verlängert würde. Der Mieter wird den Eindruck haben müssen, dass der Hausbesitzer ihm von vorneherein eine Art Misstrauen entgegenbringt.

Auf der anderen Seite ist gerade darauf hingewiesen worden, dass die Provinzialämter für Fremdenverkehr die geeignetsten sind, um jene Obliegenheiten, die an sie delegiert werden, zu erfüllen. Und deswegen haben wir uns auch einverstanden erklärt, dass nicht der Landesausschuss

zuständig sein soll, wie unsere erste Forderung war, sondern dass die Provinzial-Fremdenverkehrsämter damit betraut werden. Gerade diese Fremdenverkehrsämter sind andererseits ja schon einer Kontrolle von seiten des Regionalausschusses unterworfen. Diese Kontrolle ist ziemlich weitgehend und kann infolgedessen jene Wünsche befriedigen, die dahin gehen, die Delegierung nicht ohne eine Möglichkeit der Kontrolle vorzunehmen.

Infolgedessen, in Zusammenfassung all dieser Wünsche und mit Anführung dessen, was gegen die von der Mehrheit vertretene Auffassung spricht, habe ich mit der Feststellung geschlossen, dass in allen diesen Debatten immer wieder eines massgebend ist: der gute Wille. Wenn der gute Wille vorhanden wäre, dann wären wir zu einer Interpretation des Art. 14 gekommen, die nicht nur gerade in diesem speziellen Falle allen oder doch den meisten Wünschen Rechnung trüge, sondern auch allgemein einen Grossteil des Regionalrates zufriedengestellt hätte.

Ich habe mit der Feststellung geschlossen, dass dies ein typisches Beispiel für das klassische Wort ist: « Hic Rhodus, hic salta ».

BENEDIKTER (Ass. affari generali - S.V.P.): Mi sono battuto in Giunta Regionale contro l'interpretazione data all'art. 14 in questa occasione, e quindi sul terreno giuridico vorrei intrattenermi sulle argomentazioni portate dal cons. Albertini. Ritengo che in questo caso ci sia una violazione della lettera dell'art. 14. Voi avete sempre detto che l'art. 14 non è altro che la riproduzione di un comma dell'art. 118 della Costituzione.

Il terzo comma dell'art. 118 della Costituzione è stato a sua volta interpretato autenticamente con una legge statale, la quale, se non ha portato ad una definizione di tutte le questioni che sorgono dall'art. 14, ha dato però un'interpretazione ed ha definito alcune questioni fondamentali. Ora, a prescindere anche dall'art. 39 della legge n. 62, l'art. 14 prevede una delega da un ente ad un altro ente, cioè dall'ente Regione ad un altro ente locale, dimodochè la conseguenza di questa delega deve essere il passaggio non solo delle funzioni ma anche il passaggio da un ente ad un altro ente dei mezzi relativi alla funzione, il passaggio dal bilancio di un ente nel bilancio di un altro ente. Perchè con la dizione di cui all'art. 7, l'Ente del turismo, o meglio il suo Presidente, diventa un funzionario delegato della Regione, e quindi non si può parlare di rapporti fra enti, ma di rapporti fra la Regione ed il Presidente dell'Ente provinciale del turismo che viene configurato come funzionario delegato. L'art. 39 della legge n. 62 dice — e qui non fa altro che applicare la lettera dell'art. 14 —, che la legge che delega le funzioni amministrative deve regolare i rapporti finanziari fra i due enti.

Ma dove c'è qui la regolamentazione dei rapporti finanziari fra i due enti? Non è previsto nessun rapporto finanziario fra l'ente Regione e gli Enti provinciali per il turismo, in quanto il denaro non esce e non è immesso nel bilancio dell'Ente provinciale per il turismo, ma rimane invece presso la Regione. Quindi vedo qui una lesione della lettera, in quanto non si creano rapporti finanziari fra gli enti, ma un organo, e non l'organo principale dell'ente delegato, viene configurato come funzionario delegato dell'ente Regione, il che certamente non era lo scopo dell'art. 14.

Nella Commissione ad hoc che ha esaminato le diverse questioni sulla applicazione dell'art. 14 ed anche il lato finanziario, era stata già sollevata la possibilità di creare la figura del funzionario delegato, ma con argomenti non portati da noi, era stata anche scartata come una costruzione troppo artificiosa. Del resto questo articolo lo dimostra nel modo più chiaro; è necessario creare una contabilità speciale, cioè i mezzi devono uscire dal bilancio della Regione e venir versati sulla contabilità speciale da istituire presso il Tesoriere regionale; poi il Presidente dell'E.P.T. potrà disporre degli impegni.

Questi provvedimenti a sua volta vengono artificialmente sottoposti al controllo della Ragioneria e ancora della Corte dei Conti; ora dico che questo significa proprio complicare volutamente le cose. Noi in questo caso, proprio con la delega all'Ente provinciale per il turismo, avremo la possibilità di semplificare le cose, soprattutto di svincolarci dal controllo della Corte dei conti, il che, mi sembra, sarebbe un vantaggio.

Con la delega dalla Regione all'Ente provinciale per il turismo, il quale non è sottoposto al controllo della Corte dei Conti, ci si potrebbe svin-

colare dal controllo di quest'ultima, primo vantaggio, a differenza della Provincia; in più l'Ente provinciale per il turismo è già controllato dalla Regione in base alle norme di attuazione, è sottoposto alla sua vigilanza, il bilancio e le variazioni di bilancio dell'E.P.T. sono sottoposte al controllo e all'approvazione della Giunta Regionale; quindi, pur cadendo il controllo della Corte dei Conti, quello che maggiormente dovrebbe semmai interessare rimane in piedi, cioè il controllo della Regione sui bilanci in genere e sull'intera gestione ed in modo speciale sullo impiego dei mezzi delegati. In modo speciale ed in modo più penetrante, in quanto il controllo dell'ente Regione sugli Enti provinciali per il turismo è un controllo molto alla buona, non può essere veramente incidente, è molto alla buona, ma in questo caso la Giunta Regionale, oltre alla approvazione del bilancio, esercita un controllo aggiuntivo, cioè quello sostitutivo, che incide anche sulla osservanza delle direttive della Regione.

Quindi vedrei nella delega agli E.P.T. il modo, in un certo senso, di rendere l'impiego di questi mezzi più elastico e più snello, svincolandoci dal controllo della Corte dei conti e pur rimanendo in piedi il controllo della Regione come tale, esistendo questo rapporto di dipendenza gerarchica istituito con le norme di attuazione, e senza ricorrere alla costruzione veramente artificiosa della contabilità speciale, della delibera di impegno controllata dalla Ragioneria regionale, che, a sua volta, viene controllata dalla Corte dei Conti. Credo che sempre abbiamo teso ad una semplificazione, che la delega dovrebbe comportare caso mai una semplificazione ed un alleggerimento di questi controlli, e non viceversa.

Per quanto concerne la limitazione ai cinque anni, anche qui si può ricavare dalla lettera dell'art. 14, e credo che l'art. 39 della legge n. 62 lo abbia fatto perchè non poteva aggiungere qualche cosa che non era insito nella lettera; la delega maggiore, come l'hanno definita in Commissione, per il carattere di normalità deve avere in linea di principio un carattere permanente, ferma restando la sua revocabilità. E non avrebbe senso la disposizione del terzo comma dell'art. 39, quando dice che la delega può essere revocata per legge della Regione, sentito l'ente o gli enti interessati, perchè se decade automaticamente dopo un certo periodo di tempo, la revoca in ogni occasione e momento non avrebbe più senso « sentito l'Ente delegato ».

Questa interpretazione è rafforzata dal testo della relazione della Commissione, in cui è detto che « la delega maggiore debba possedere le caratteristiche sostanziali e formali adeguate alla sua natura di strumento per attuare un permanente ed efficiente decentramento con la conseguenza del rafforzamento del prestigio delle funzioni e della autonomia della Provincia o dell'altro ente che viene in considerazione ».

DEFANT (P.P.T.T.): Sono lieto di sentire che esistono due tesi, cioè il riconoscimento che l'interpretazione dell'art. 14 va fatta con una certa elasticità, e questo fatto significa che si possono applicare due tesi. Ma credo che l'on. Consiglio deva tenere conto che fra queste due tesi c'è, come in tutti i problemi, il problema politico. Si tratta di vedere se le parti interessate sono o vengono soddisfatte dall'applicazione dell'una o dell'altra tesi, questo è compito dell'uomo politico e non del giurista, il compito più difficile ed esasperante talvolta. Ora l'art. 7 soltanto, vorrei dire a scopo didattico, ha introdotto questa delega a tempo determinato per dimostrare che l'art. 14 contiene implicitamente il potere discrezionale dell'organo deliberante, cioè dell'organo legislativo, il Consiglio Regionale, ad adattare di volta in volta e la delega a tempo determinato e la delega a tempo indeterminato.

Questo riconoscimento è venuto da un rappresentante della maggioranza S.V.P., e dall'altro dei rappresentanti della maggioranza D.C., e mi sembra che su questo punto ormai il Consiglio si avvii verso un concetto unico, cioè l'elasticità del contenuto dell'art. 14. Certo è che se noi seguiamo il binario, il profilo della legge statale recentemente varata, la quale si ispira all'art. 14, allora possiamo giungere a conclusioni anche diverse. Comunque resta il fatto che il problema essenziale per noi non è il problema giuridico, ma il problema politico. Quando giungiamo al soddisfacimento della maggioranza del Consiglio? Questo è il problema che dobbiamo porci e che io mi sono posto.

Ho firmato questo testo a scopo didattico, perchè sono convinto che possono esistere queste due tesi, ma dagli interventi, specie dei rappresentanti del S.V.P., capisco che l'adozione del sistema della delega a tempo determinato non soddisfa le loro aspirazioni. Questo appare chiaro, e sarebbe anche utile che il signor Assessore spiegasse sul terreno tecnico — perchè vi è anche una motivazione tecnica, che io non voglio illustrare perchè è compito dell'Assessore competente —, la motivazione tecnica per cui in questa legge si è stati propensi ad introdurre l'adozione della delega a tempo determinato. Vorrei che l'Assessore lo spiegasse, ma comunque sono già soddisfatto di avere inteso che si possono adottare queste due tesi ed inoltre che una delle maggioranze, cioè il S.V.P., propende per la tesi maggiore, per la tesi della delega a tempo indeterminato, perchè questa adozione della delega a tempo indeterminato soddisfa le aspirazioni del gruppo. Questo è anche un passo avanti, cioè che in tutti i casi è preferibile l'adozione di questa delega anzichè della delega a tempo determinato. Questa per me è una chiarificazione importantissima sul terreno politico, quindi un elemento di discussione in meno nei casi futuri. Però dichiariamo apertamente che è un problema di natura essenzialmente politica, perchè il problema giuridico non è risolto, e non potrà essere risolto, in quanto il legislatore costituente ha formulato l'art. 14 nella nota forma.

Ho già dichiarato che sarei sempre stato favorevole alla modifica dell'art. 14; se il Consiglio lo vorrà fare facciamolo pure: ne guadagnerà la precisione e il lavoro del Consiglio. Se non si fa resterà sempre questo problema, che potrà essere risolto solo sul terreno politico, perchè sono convintissimo che nemmeno la Suprema Corte potrà pronunciarsi diversamente. Perchè quella legge statale, citata dall'Assessore degli affari generali, non è che una interpretazione dell'art. 14, ma non è dirimente, perchè non è pronunciata da un organo giurisdizionale ma da un organo politico, quindi si può accettare o si può rifiutare. A noi spetta sempre di interpretarla secondo le nostre e le vostre esigenze, e una è quella di adottare la delega a tempo non determinato. Questa è un'esigenza vostra, ma il problema è politico, e su questo dobbiamo essere molto chiari, perchè altrimenti si stabilisce arbitrariamente un punto fisso giuridico e ciò non credo siamo neanche in grado di fare, stando alla lettera ed allo spirito dell'art. 14. Ma vorrei che l'Assessore del turismo e dell'industria esponesse la motivazione tecnica, che c'è dell'adozione della delega a tempo determinato.

BERLANDA (Assess. all'ind., comm. e turismo - D.C.): Naturalmente i colleghi del Consiglio sanno benissimo che non sono in grado di dissertare sull'applicazione dell'art. 14, quindi mi limito alla sola considerazione, suffragata dal parere degli amici del gruppo, i quali ritengono che questa formulazione dell'applicazione dell'art. 14 sia fondata in diritto e sia una delle interpretazioni possibili, cioè abbia un serio fondamento. Perciò il discorso si sposta subito su una questione di merito, nel senso che dopo aver dato vita a un modesto studio sullo stato dei sentieri della Regione e della segnaletica dei sentieri stessi, sullo stato e le esigenze dei rifugi, del loro rinnovo e potenziamento, sulla necessità di sviluppo del soccorso alpino, personalmente mi son fatto un'idea che tutti questi settori dei rifugi vecchi e nuovi, sentieri vecchi e nuovi, soccorso alpino ed il suo sviluppo, siano un problema limitato nel tempo, cioè impongano al Consiglio Regionale per la discussione del bilancio, e alla Giunta per l'esecuzione poi di certi capitoli di bilancio, dei provvedimenti straordinari che, anche collocati in un numero sufficiente di anni, non fanno però oltrepassare probabilmente la terza legislatura di questo Consiglio. La delega limitata nel tempo, a parte ogni questione di principio, sarebbe fondata nella presunzione che 5 anni di provvedimenti straordinari riescano a riportare questo settore all'altezza delle necessità, dopo di che potrebbe intervenire una certa ordinaria amministrazione e la delega potrebbe anche essere revocata, o decadere automaticamente, come qui è previsto.

C'è poi un altro fatto che porta ad insistere su questa richiesta, e cioè la sentenza recente n. 15 della Corte Costituzionale, perchè se no non avrebbe senso l'emendamento presentato dopo la prima formulazione della legge. La Corte Costituzionale ha definito nella sua sentenza gli Enti

provinciali per il turismo quali enti pubblici locali. E' la prima volta che abbiamo questa definizione in materia di regolamentazione degli Enti provinciali del turismo. Dopo questa autorevole sentenza è parso al sottoscritto più idoneo collocare nell'organo specifico per attrezzatura e preparazione, questa materia, la esecuzione di questa provvidenza a favore del settore dei rifugi alpini. Potrebbe anche darsi che poi il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale nei prossimi quattro anni, non è una novità, vedano l'opportunità o la necessità di un riordinamento degli Enti provinciali per il turismo, per cui sembra ancor più opportuna questa limitazione della delega nel tempo.

Questi sono i motivi pratici che suggeriscono la limitazione della delega nel tempo, e che suggeriscono di servirsi degli Enti per questa materia. Ritengo che la procedura impostata non porti alcun appesantimento bensì l'assoluta tranquillità per gli Enti, i quali si vedono cautelati, perchè non basta prendere gli impegni e dire alle associazioni di partire quando non ci sia l'assoluta sicurezza di poter liquidare i contributi promessi. Se questi impegni arrivano per il semplice riscontro alla Ragioneria e per il controllo alla Corte dei Conti, quando l'Ente del turismo ha promesso all'associazione « A » o « B » o « C » di dare 3-5-10 milioni di lire, ha la matematica sicurezza che la Corte non opporrà nessuna difficoltà per la liquidazione materiale del contributo. Perciò ritengo di poter insistere su questa formulazione, confortato dai colleghi che mi dicono che in diritto è assolutamente fondata.

PRESIDENTE: Pongo in votazione gli emendamenti, separatamente. Primo emendamento, dei Consiglieri del S.V.P.: stralciare le parole « o per un quinquennio », al primo comma. E' posto ai voti: 18 favorevoli, 20 contrari, 2 astenuti. L'emendamento è respinto.

Secondo emendamento: sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente: « a tal fine il Consiglio Regionale assegna annualmente agli E.P.T. appositi fondi ». E' posto ai voti l'emendamento: 20 favorevoli, 19 contrari, 1 astensione..

E' posto ai voti l'art. 7 con l'emendamento di cui sopra: 24 favorevoli, 11 astenuti.

Art. 8

« *Le domande di cui all'art. 3 della presente legge, nel quinquennio di cui all'articolo precedente, dovranno essere presentate, nei termini stabiliti e corredate dei prescritti documenti, all'E.P.T. competente per territorio* ».

E' stato presentato un emendamento, a firma Brugger, Forer, Schatz e altri, per stralciare le parole « nel quinquennio di cui all'articolo precedente ».

PARIS (P.S.D.I.): Mi sembra improponibile, perchè non so come si possa votare una dizione che non c'è nell'articolo precedente.

BERLANDA (Assess. all'ind., comm. e turismo - D.C.): Come? C'è!

PARIS (P.S.D.I.): Come? L'abbiamo soppressa!

PRESIDENTE: Non è stato accolto quell'emendamento, e lei ha votato contro! (*ilarità*).

PARIS (P.S.D.I.): Ho votato a favore! Non erano 20 contro 18?

BERLANDA (Assess. all'ind., comm. e turismo - D.C.): Nella seconda!

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Non ho mai fatto e non faccio mai questioni di Regolamento e di procedura, ma prego il Presidente di considerare se proprio sia ammissibile alla discussione e alla votazione questo emendamento. Ormai è stato deciso che per 5 anni solo gli Enti provinciali per il turismo sono quelli che amministrano questa materia, e che per questo quinquennio le domande debbano essere presentate agli E.P.T.; mi pare quindi che dovrebbe essere assolutamente affermato. Se volete togliere l'inciso, al fine, falso e irrealizzabile nel momento in cui discutiamo, di stabilire che le domande agli E.P.T. vengano presentate anche dopo scaduta questa legge, siete fuori della realtà, siete fuori di un minimo di impostazione seria delle nostre discussioni.

PRESIDENTE: Credo che « nei cinque anni » può essere anche sottinteso: si presenta la domanda, e poi al primo comma dell'art. 7 si parla...

DALVIT (D.C.): Legga l'art. 3!

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): C'è l'art. 3 precedente, è una norma di carattere transitorio. Ad ogni modo fate quello che volete!

BENEDIKTER (Assess. affari gener. - S.V.P.): Secondo me, pur stralciando « nel quinquennio di cui all'art. precedente », già significhebbe che anche quando è venuta a decadere la delega in seguito al decorso del quinquennio, le domande vengono presentate all'E.P.T., il quale dunque sarebbe competente a ricevere le domande e ad istruirle, e poi decide la Giunta Regionale. .

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): E' l'art. 3!

ALBERTINI (Pres. della G. P. di Trento - D.C.): E' l'inverso!

SCOTONI (P.C.I.): Mi diceva in questo momento Nardin che all'art. 3 abbiamo detto che le domande vanno presentate alla Giunta Regionale. Adesso possiamo dire che per i cinque anni di durata della delega, le domande devono essere presentate là, ma se non mettiamo questa condizione ci sono due disposizioni contrastanti: una che dice che le domande vanno presentate alla Giunta Regionale, ed un'altra che dice che devono essere presentate all'Ente provinciale per il turismo. E allora ne occorreranno due copie per la presentazione, una da una parte e una dall'altra! Uno può prendere due contributi magari, meglio ancora! Lasciamolo, se può succedere questo!

Nell'eventualità avanzata dall'Assessore Benedikter bisognerebbe dire che le domande di cui all'art. 3, nel quinquennio vanno presentate all'E.P.T.; trascorso questo quinquennio vanno presentate all'E.P.T. che le trasmette alla Giunta Regionale. Anche questo sarebbe in contrasto e si andrebbe a complicare le cose. Mi pare che questo non si possa votare, per non metterci in contraddizione, perchè in questo articolo, senza l'inciso, si dice una cosa diversa e contrastante con quanto abbiamo votato precedentemente.

PRESIDENTE: L'emendamento proposto è improponibile, perciò non viene messo in votazione. Rimane l'art. 8 senza alcuna proposta di emendamento.

E' posto ai voti l'art. 8: 25 favorevoli, il resto astenuti.

Art. 9

« *La Giunta Regionale può sempre sostituirsi agli Enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano in caso di violazione delle precedenti norme o delle direttive regionali che la Giunta stessa ha facoltà di impartire per regolare l'esercizio delle funzioni delegate* ».

E' stato presentato un emendamento, a firma Brugger, Forer, Schatz e altri per stralciare le parole « o delle direttive regionali che la Giunta stessa ha facoltà di impartire per regolare l'esercizio delle funzioni delegate ».

NARDIN (P.C.I.): C'è un altro emendamento, in elaborazione.

PRESIDENTE: Altro emendamento aggiuntivo, a firma Paris, Buratti, Molignoni; dopo le parole « delle funzioni delegate », aggiungere la dizione « fra le quali quelle riguardanti l'importanza alpinistica della zona, le possibilità di sviluppo della stessa, nonchè l'attività svolta ed i bisogni di bilancio di ciascun richiedente ». Veramente si tratta di una dizione che è già stata respinta e che adesso viene ripresentata per altra via.

Altro emendamento, a firma Scotoni, aggiuntivo delle parole: « anche ai fini delle esigenze di coordinamento considerato nel D.P.R. 21.11.1951, n. 1396 ».

Abbiamo tre emendamenti: per non fare confusioni sarebbe opportuno discuterne uno alla volta.

SCOTONI (P.C.I.): Vorrei spiegare il motivo del mio ed esporre anche la mia opposizione al primo emendamento. Il secondo lotto delle norme di attuazione, pubblicate con Decreto del Presidente della Repubblica il 21 novembre 1951, n. 1396, allo art. 15 dice: « Le leggi regionali modificative dell'ordinamento e dei servizi in materia di turismo e di industrie alberghiere, o comunque ad essi attinenti, terranno conto delle esigenze di coordinamento considerate nel presente decreto e di quelle relative allo svolgimento delle attribuzioni demandate dal Commissariato per il turismo agli enti ed organi operanti nella Regione ». Quindi l'esigenza di coordinare la materia in sede regionale con la materia in senso più lato. Siccome questo coordinamento mi pare che non risulti molto evidente

dal testo, il quale prevede puramente che determinati organi svolgono determinate funzioni, credo che si potrebbe tenere conto di questa disposizione, che è un limite alla nostra attività legislativa, inserendo che di questa esigenza stessa si dovrà tenere conto nell'emanare le disposizioni di competenza della Giunta. Per questo motivo non posso essere d'accordo con la abolizione della possibilità di emanare disposizioni, anche se la cosa può sembrare superflua visto che gli E.P.T. sono sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione, e questa, nell'esercizio di detta attività, può sempre emanarle. Ma in questo caso, proprio per far salva un'esigenza voluta dal legislatore, a torto o a ragione, ma che comunque c'è, penso che sarebbe inopportuno negare alla Giunta Regionale la possibilità di un intervento in genere e un intervento in particolare per far salva questa esigenza.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Il Presidente del Consiglio Regionale mi ha già detto che procederà sollecitamente alla distribuzione del testo delle decisioni della Corte Costituzionale per le materie sulle quali la Corte è stata chiamata a pronunciarsi. E farà bene a farlo, altrimenti lo avrei fatto io, perchè è necessario che tutti i Consiglieri abbiano la visione della motivazione e dei dispositivi di quella decisione. Ora, nella decisione con la quale la Corte Costituzionale ha esaminato le proposte del Consiglio Regionale di impugnazione delle norme di attuazione relative al turismo, fu ritenuta illegittima costituzionalmente la norma dell'art. 5 e quella dell'art. 15.

SCOTONI (P.C.I.): Allora è annullata.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Per ragioni evidenti non possiamo accettare l'emendamento proposto da Scotoni. Se volete accettare l'emendamento proposto da Paris, che, sebbene formulato in termini non molto eleganti, nella sostanza andrebbe bene.

SCOTONI (P.C.I.): Lo ritiro, rammaricandomi che la non molto tempestiva funzionalità non mi abbia consentito di conoscere prima la motivazione della Corte Costituzionale.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): E' venuta ieri!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Allora, ritirato anche questo.

PRESIDENTE: L'emendamento di Scotoni è ritirato. Prima di votare quello di Paris dobbiamo votare quello dei Consiglieri del S.V.P., in quanto quest'ultimo chiude l'articolo e perciò l'emendamento Paris non potrebbe più essere aggiunto.

BRUGGER (S.V.P.): Volevo illustrare l'emendamento. Precisamente, come i Signori sanno, non siamo dell'opinione, anzi neghiamo che in applicazione dell'art. 14 la Giunta Regionale possa dare direttive concrete per il caso concreto. La relazione di minoranza dice che siamo del punto di vista che per l'attuazione dell'art. 14 la Regione dovrebbe soltanto dare delle norme regolamentari. Ritengo che la espressione « direttive » voglia significare direttive per il caso concreto, il che non lo dovremmo ammettere nell'applicazione di questo articolo.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento del S.V.P.: respinto con 21 voti contrari, 16 favorevoli, 1 astenuto.

Adesso c'è l'emendamento Paris.

PARIS (P.S.D.I.): Mi pare che in Consiglio sono venute a delinearsi tre correnti su questo specifico argomento: per il S.V.P. nessuna direttiva; per i proponenti della legge direttive lasciate alla Giunta; noi pensiamo invece che, siccome la delega deve essere data dal Consiglio, sia giusto che anche le direttive di larga massima siano indicate dal Consiglio, anche per la considerazione che domani mi pare un po' difficile interrogare la Giunta su eventuali disfunzioni, essendo questa una materia delegata, e quindi minore possibilità di controllo e di informazioni. Ecco perchè ritengo che il Consiglio dovrebbe accettare la linea di indicazione di queste direttive, che devono essere successivamente rielaborate, precisate e delimitate dalla Giunta Regionale, ma che comunque sarà bene siano precisate.

FIORESCHY (S.V.P.): Per parte nostra l'emendamento proposto dall'on. Paris non può essere accettato, perchè questa impartizione di direttive può portare a discriminazioni verso taluni interessati.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Senza direttive non ci sarà discriminazione?

FIORESCHY (S.V.P.): Non c'è quel pericolo di discriminazione, e perciò non possiamo votare.

DEFANT (P.P.T.T.): Ho sentito i due concetti sulle direttive. E' evidente che se noi accettiamo il concetto espresso da Paris e dal cons. Brugger non ci sarebbe più il decentramento, perchè se l'ente decentrante, cioè l'ente delegante, dà direttive per il caso concreto è bene che l'ente delegante si metta al tavolo ed attui tutti i casi concreti. « Direttive » significa che l'ente delegante impartisce orientamenti generali, senza toccare i casi concreti, orientamenti generalissimi, lasciando facoltà discrezionale all'organo delegato di tradurli in atto, perchè altrimenti si fa l'amministrazione diretta. Se noi cadiamo in questa interpretazione, addio art. 14! E' un'interpretazione estremamente pericolosa. Regolamenti ed orientamenti generali, che vengono applicati con facoltà discrezionale, altrimenti vorrei che i rappresentanti del S.V.P. si pronunciassero su questo argomento, perchè se è entrato nella loro convinzione che « direttive » significa occuparsi di ogni caso concreto, è meglio abolire l'art. 14. Orientamenti generalissimi e larghissimi; questo per noi significa « direttive », ed è per questo che noi l'abbiamo messo. Non può l'ente delegante intervenire caso per caso, perchè cade la delega ed il suo significato.

BRUGGER (S.V.P.): Volevo domandare al Presidente della Giunta se « direttive » lo intende come lo intende Defant, perchè per conto mio la parola « direttive » è un concetto assai largo e può arrivare anche a toccare il caso concreto.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Voi sapete che il concetto della possibilità dell'intervento dell'organo delegante sull'organo delegato, il concetto che ho io — ma forse lei non lo sa perchè non ha partecipato a certe nostre discussioni — è molto più lato del vostro. Ma questo non significa che quando si parla di direttive, le direttive rappresentano un concetto generale: sono norme da applicare per più casi, per una pluralità di casi. Il concetto di « direttive » è questo. Può essere poi discusso se l'organo delegante ha facoltà di intervenire anche in casi concreti, si può essere di differente pensiero, ma quando si parla di « direttive », di criteri da applicarsi nei casi vari che possono presentarsi nella pratica, si afferma e si enuncia un concetto di carattere generale e non specifico.

PARIS (P.S.D.I.): Il cons. Defant mi pare che non abbia capito che io intendo trasferire al Consiglio quelle direttive che lui, come proponente, riservava alla Giunta, quindi assai più dettagliate, mentre quelle presentate da me nell'emendamento riguardano direttive di larga massima. Ora, se non si vogliono direttive, egregi Signori proponenti, bisognava votare l'emendamento del S.V.P., e allora rimanevano soltanto quelle enunciate dalla legge, perchè si può fare a meno di queste, basta dire: 40 milioni, 20 milioni a ciascuno dei due E.P.T. per l'alpinismo, fatene quello che volete. Qui non ci sono direttive.

DALVIT (D.C.): Ma ci sono i regolamenti!

PARIS (P.S.D.I.): La Giunta Regionale ha il compito di fare il regolamento, però può anche rinunciare a questo, può essere d'accordo con il S.V.P. dicendo: nessuna direttiva, spendete i fondi nel settore alpinistico, e basta. Ma da qui alle direttive minime ci sta un certo spazio, e allora dico: la legge contenga anche le direttive di larga massima, anche perchè questi organi siano vincolati a dei criteri generali, perchè il Consiglio non ha possibilità di informazioni, di interrogare la Giunta sull'operato di questi enti, a meno che non porti qui argomenti tali che consentano la presentazione di un disegno di legge per la revoca della delega. Ma anche qui andiamo a dei punti estremi. Io ravviso la necessità che ci siano queste direttive di larga massima.

PRESIDENTE: La parola a Defant per la seconda volta!

DEFANT (P.P.T.T.): Sono relatore, Presidente, e questo mi permette di intervenire nella discussione del progetto di legge.

Le spiegazioni date dal Presidente della Giunta Regionale sul concetto di direttive non mi convincono, perchè possono lasciare nell'animo del delegato il dubbio che il delegante voglia interferire nell'opera del delegato in più punti. E' per

questo che abbiamo chiesto ripetutamente di inserire il diritto al ricorso, perchè il caso singolo viene normalmente affrontato dal cittadino che si sente leso negli interessi e diritti. Se vi è una violazione particolarissima, allora l'intervento è chiaro ed è già previsto dalla legge, cioè il diritto di sostituire addirittura il delegato. Ma altrimenti noi creeremmo fin dall'inizio dell'applicazione dell'art. 14 una terribile zona di confusione. Ci sono orientamenti e direttive per una larghissima pluralità di casi e non per un singolo o due casi.

Su questo punto ritornerò sempre, perchè la delega dà al delegato una certa discrezionalità, altrimenti avremo due amministrazioni: quella del delegante e quella del delegato. A che punto arriviamo? A due amministrazioni e due spese. Quindi bisogna chiarire.

Gli on.li Ruini e Mortati hanno chiarito in sede di Assemblea Costituente il concetto di direttive e di orientamenti in modo soddisfacente per tutti, e ritengo che questi concetti già chiariti in sede di Costituente devano essere accettati, se vogliamo veramente e onestamente tradurre in atto l'articolo 14.

PRESIDENTE: Altro emendamento all'emendamento: sostituire le parole « o delle direttive regionali » con le parole « o delle direttive generali ». Lo correggo io perchè si tratta di un errore di stampa, dimodochè questo emendamento è diventato superfluo.

BENEDIKTER (Assess. agli affari generali - S.V.P.): Ho firmato questo emendamento, con il quale viene praticamente ritirato l'emendamento presentato da altri proponenti, cioè l'emendamento di stralcio della parola « direttive ».

PRESIDENTE: Questo emendamento è già stato posto ai voti e respinto.

BENEDIKTER (Assess. agli affari generali - S.V.P.): Per quanto concerne la modifica, era di per sè ovvio che si tratta di direttive non regionali ma generali; è in discussione ma è stato già constatato che si trattava solo di un errore di stampa. Per quanto concerne l'emendamento proposto da Paris, vorrei osservare che a suo tempo, all'art. 2, è stato presentato un emendamento con l'identico contenuto, che venne respinto dal Consiglio, e anche noi ci siamo opposti illustrandone le ragioni

NARDIN (P.C.I.): Si riferiva ad un altro tema.

BENEDIKTER (Assess. agli affari generali - S.V.P.): Praticamente si ripresenta lo stesso tema in una stessa legge e come tale non potrebbe essere posto ai voti. Per quanto concerne la sostanza, sappiamo che in provincia di Trento l'unico ente che può ricevere i fondi e contributi è la SAT, e dunque non vedo la necessità di ulteriori direttive; per la provincia di Bolzano, essendoci due enti, questo, se vuole significare qualche cosa ed avere una portata pratica, può solo ripercuotersi nel dare direttive, nell'influenzare la ripartizione fra questi due enti. Quindi dovrebbe esserci una facoltà discrezionale dell'ente delegato, altrimenti praticamente questo scompare se non esiste la libertà di giudicare la ripartizione fra i due enti, cade cioè l'ultimo scopo pratico o il vantaggio pratico della delega.

PRESIDENTE: Sulla proponibilità o meno dell'emendamento Paris, voglio chiarire un punto. E' vero che quando una proposta è respinta non si può più portare in Consiglio, ed è vero che è stato respinto un emendamento che aveva lo stesso testo. Però questo stesso testo all'art. 2 aveva un significato diverso da quello che ha aggiungendolo all'art. 9, in quanto all'art. 2 diventava coercitivo perchè diceva « il fondo di cui al precedente articolo sarà ripartito fra le società ecc. », mentre qui la Giunta ha la facoltà di impartire direttive. Questo non è coercitivo, è discrezionale, per cui questo emendamento assume un altro significato che non all'art. 2. Perciò si può discutere.

MENAPACE (Indipendente): Signor Presidente, se non fosse per complicare e rendere ancora più dilettosa la discussione di questo articolo, proporrei un emendamento soppressivo dell'art. 9, perchè l'articolo, come è formulato e in collegamento con tutti gli emendamenti proposti, resta e diventa sempre più pleonastico. Infatti i precedenti articoli da noi votati in questa legge stabiliscono che la Giunta Regionale predispone dei capitoli e degli articoli di bilancio con dei fondi; che il Consiglio Regionale si pronuncia naturalmente

in sede di bilancio intorno all'entità di questi capitoli e di questi articoli; che gli E.P.T. competenti per territorio sono incaricati di erogare, secondo una documentazione che verrà presentata nelle domande, le somme che si ritiene di dover erogare. E allora che estensione può avere quel complesso di cautele che si vogliono introdurre nell'art. 9?

Intanto le direttive di cui si discorre non esistono. Sono un *purum possibile,* e noi discutiamo di una cosa che potrebbe esserci ma che non c'è; che la Giunta abbia il diritto di dare direttive è già contenuto nel fatto che essa controlla gli E.P.T. che essa è organo tutorio degli E.P.T., e quindi essa Giunta ha sempre la possibilità di intervenire proprio nei singoli casi, nelle singole operazioni degli E.P.T. di Trento o di Bolzano. Quindi ritengo che il voler elevare tutte queste siepi e cautele non porti a nessun vantaggio, perchè alla Giunta non viene data nessuna arma precisa di difesa maggiore di quella che oggi ha nei confronti degli E.P.T.

Con tutte le precisazioni, complicazioni ed aggiunte che vengono proposte, l'articolo si ingarbuglia ancora di più e diventa più debole, tanto da far richiamare alla memoria l'espressione di Georges Duhamel dell'Accademia francese, il quale dice che a volte ci vorrebbe la macchina per disfare le leggi, specialmente quando sono fatte un po' in fretta, e quindi succede che un congegno diventa una serie di bulloni più o meno bene congegnati e bene adattati che non rispondono all'efficacia della legge stessa.

E' per questa ragione che mi asterrò, per essere più vicino alla tesi che vorrei sostenere della soppressione pura e semplice di questo articolo.

PRESIDENTE: Avverto che durante la discussione è stato presentato un altro emendamento all'art. 9, che va votato prima di quello di Paris, perchè chiede la soppressione di tutto l'art. 9, a firma di Schatz, Brugger e Fioreschy. Chi chiede la parola su questo ultimo emendamento soppressivo? Allora lo metto ai voti; chi è d'accordo? E' respinto a maggioranza, con 12 favorevoli, il resto contrari.

Continua la discussione sull'emendamento di Paris; chi chiede la parola? E' posto ai voti l'emendamento Paris: 16 contrari, 16 favorevoli: l'emendamento è respinto non avendo ottenuto la maggioranza.

PARIS - MOLIGNONI (P.S.D.I.): Erano 17!

PRESIDENTE: Allora doveva dirlo subito!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): L'ho detto!

PRESIDENTE: La presidenza ha deciso di non rifare la votazione, perchè non è giusto, uno può votare diversamente da prima. La proposta doveva essere fatta subito, così si poteva magari controllare, ma nessuno ha detto niente. Abbiamo contato io e i due Segretari, e si capisce che adesso gli umori possono cambiare!

NARDIN (P.C.I.): Si è rifatta altre volte!

RAFFAELLI (P.S.I.): Se a Bressanone non cambiano umori vedrà che cosa succede!

PRESIDENTE: A Bressanone sono 15 a 15, mentre qui sono 16 a 16... (*Ilarità*)

SCOTONI (P.C.I.): Lei ha solo proclamato i 16 contrari e i 16 favorevoli, non ha proclamato gli astenuti.

PRESIDENTE: D'accordo, formalmente si possono chiedere anche gli astenuti, però l'esito della votazione non cambia, perchè quando un emendamento non ottiene la maggioranza dei voti è caduto; 16 a 16, è già chiaro che l'emendamento è caduto. Si può chiedere anche gli astenuti, perchè qualcuno vuole dimostrare che si astiene.

SCOTONI (P.C.I.): No, guardi, è per un altro motivo che ho chiesto di intervenire, non cioè per far perdere tempo chiedendo gli astenuti, ma perchè uno può chiedere la verifica della votazione solo quando conosce tutto il risultato, perchè allora, sommando i voti positivi, i voti negativi ed i voti astenuti, ci si può accorgere se sono più dei votanti, e risulta ovvio se c'è stato un errore. Solo quando ho tutto il quadro della votazione posso riscontrare un errore, non a metà.

NARDIN (P.C.I.): Per richiamo al Regolamento. L'art. 90 stabilisce: « Il voto per alzata di mano o per alzata e seduta, è soggetto a riprova se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato ». Perciò chiedo la ripetizione della votazione.

PRESIDENTE: La ringrazio per avermi reso attento. Si ripete la votazione. Schatz chiede la parola sul Regolamento.

SCHATZ (S.V.P.): Non posso dare ragione a Nardin perchè il risultato è stato reso noto dal Presidente subito dopo la votazione, cioè ha detto che 16 sono i favorevoli, dopo sono stati contati i contrari e sedici erano i contrari. Non è stato reso noto il risultato dopo tutte due le votazioni, ma dopo ciascuna votazione.

RAFFAELLI (P.S.I.): No, mi dispiace!

SCHATZ (S.V.P.): ...Subito dopo la prima votazione.

NARDIN (P.C.I.): Facciamo un rogo di questo Regolamento!

PRESIDENTE: Qui dice: « ...dopo proclamato il risultato ». Il risultato non è parziale, qui si deve intendere il risultato totale.

Quando ho detto 16 a 16 non era totale, potrei aggiungere gli astenuti, loro me lo chiedono ora, perciò non cambia. E' richiesta la riprova; ho comunicato solo il risultato dei voti favorevoli e dei voti contrari, perciò ripetiamo la votazione. Qui devo dare ragione al cons. Nardin, mi dispiace.

NARDIN (P.C.I.): Perchè le dispiace?

PRESIDENTE: Dico a Schatz che mi dispiace!

NARDIN (P.C.I.): Signor Presidente, non le deve dispiacere di darmi ragione!

PRESIDENTE: Non ho detto che mi dispiace di dover darle ragione, ho detto che devo dare ragione a Nardin e che mi dispiace, caro Schatz... (*Ilarità*)

SCOTONI (P.C.I.): Ma è la stessa cosa!...

PRESIDENTE: Non è la stessa cosa!

NARDIN (P.C.I.): Lei fa della discriminazione!

PRESIDENTE: Ha un altro significato.

Chi è d'accordo con l'emendamento di Paris alzi la mano: 17 favorevoli, 22 contrari, 2 astenuti. E' respinto.

Adesso dobbiamo votare tutto l'art. 9; chi è d'accordo? E' approvato a maggioranza con 6 voti contrari e 5 astenuti.

C'è ancora un emendamento istitutivo di un art. 10 bis, abbastanza lungo, che vorrei far subito ciclostilare. Interrompiamo per 10 minuti, e dopo lo distribuiamo.

(Ore 12.10)

Ore 12.35.

PRESIDENTE: La seduta riprende. Si tratta di una disposizione transitoria dell'art. 10, proposta da Berlanda e da Defant, che combacia quasi perfettamente con l'art. 7, di nuova istituzione, proposto dalla Commissione, ma questo credo vada aggiunto alla fine del testo della legge. Perciò adesso è meglio discutere l'articolo chiamato 10 bis, che diventerà art. 10, perchè la disposizione transitoria diventerà invece art. 10 bis. L'art. 10 bis è proposto dai Consiglieri Scotoni, Nardin, Vinante, Raffaelli, ed è del seguente tenore:

Art. 10 bis

Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa della Regione sarà stanziato annualmente un fondo destinato al rimborso delle spese sostenute dagli Enti provinciali per il turismo di Trento e Bolzano per l'esercizio delle attività amministrative delegate con la presente legge.

Le spese previste dall'art. 1 *e dal precedente comma, per l'esercizio in corso saranno imputate al cap.* 87 *dello stato di previsione della entrata e della spesa della Regione per il* 1956.

La denominazione del predetto capitolo è così modificata: « Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale e rimborso agli Enti provinciali per il turismo di Trento e Bolzano delle spese sostenute per le attività delegate ai sensi della Legge regionale... ».

SCOTONI (P.C.I.): Abbiamo proposto questo emendamento perchè riteniamo che l'ente delegato deve essere rimborsato delle spese che incontra nell'esercizio delle funzioni che gli sono state delegate. Ci possono essere sopraluoghi, spese postali, altre spese per determinate commissioni che devono esaminare, e, seppure in questo caso l'ammontare non sarà notevole, tuttavia è un principio che crediamo debba essere sempre rispettato in tutte le circostanze. A questa esigenza corrisponde il 1 comma dell'art. 10 bis. Il secondo comma invece

cerca un po' di colmare quella che è sembrata una lacuna nei precedenti articoli che sono stati approvati.

L'art. 1 infatti, approvato ieri, dice che la Giunta Regionale è autorizzata a fare annualmente degli stanziamenti in apposito capitolo, da ripartirsi in articoli. Per l'anno in corso però lo stanziamento c'è già ed allora questo non potrebbe avvenire. Si può pensare che in presenza di un articolo con questa dizione non sia necessaria una ulteriore precisazione tuttavia io credo che non faccia male dire che per quest'anno quel tale provvedimento legislativo al quale faceva riferimento la dizione del bilancio è proprio la legge attualmente in discussione.

Altra questione: per non costringere la Regione a variazioni di bilancio, abbiamo pensato che quest'anno potrebbe essere attinto allo stesso capitolo che prevede provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale anche quanto riguarda il rimborso di queste spese, modificando conseguentemente la dizione.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Se normalmente sono sempre perplesso circa l'opportunità delle proposte di modificazioni di una legge all'ultimo momento, e se devo riferirmi a cose già dette altre volte quando ho raccomandato a me e agli altri di non presentare emendamenti che non si siano potuti esaminare attentamente in sede tecnica, se questo è vero in senso generale, lo è in modo particolare quando si tocca la materia della contabilità e delle norme che regolano le relazioni finanziarie. La nostra legge sulla contabilità generale della Regione, la legge n. 17, trae ispirazione e fa larga applicazione delle norme della legge dello Stato, ma non risolve tutti i casi possibili, e vedo che quando dobbiamo studiare un provvedimento ho sempre bisogno di sentirmi sorretto dall'attento, preventivo esame della Ragioneria.

Così questo articolo che viene ora presentato, mi trova assolutamente impreparato ad un esame tale da mettermi tranquillo sulla sua possibilità di votarlo, e non lo voterò anche perchè quella parte che mi rimane facilmente comprensibile è tale da non ottenere da parte mia l'adesione di merito. Cioè, date le relazioni che intercedono fra Regione e E.P.T., che sono enti sovvenzionati annualmente e largamente, non trovo assolutamente che sia il caso di parlare di spese sostenute dagli Enti per l'esercizio di questa attività, che si ridurrà press'a poco a degli accertamenti di scarsissima entità pratica. Poi il primo comma parlerebbe solo di spese, spese previste dall'art. 1, mentre viceversa, evidentemente, il proponente intendeva disciplinare anche l'utilizzazione effettiva dei fondi ai fini della legge, cioè l'erogazione dei contributi in previsione delle finalità che la legge deve proporsi.

Per tutte queste ragioni credo che possiamo restare al testo che è stato presentato dai signori proponenti e che era stato esaminato anche in sede tecnica. Tuttalpiù, se volessimo superare pleonasticamente il dubbio relativo alla possibilità di utilizzare — dubbio che secondo me può essere rapidamente eliminato per quest'anno — i fondi dell'art. 87, potremmo dirlo in aggiunta al testo proposto dai proponenti e affermare che lo stanziamento di cui al cap. 87 dell'esercizio 1956 sarà utilizzato per l'applicazione di questa legge. Ma mi sembra pleonastico, in quanto l'art. 87 ha lo stesso titolo della legge e fa espresso riferimento all'emanazione di una legge regionale che non può essere che questa. Quindi è pleonastico, e per parte mia voto l'articolo così come sta.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'articolo proposto dai Consiglieri Scotoni, Nardin ecc.: respinto con 7 voti favorevoli, 18 contrari, e 11 astenuti.

Adesso c'è la disposizione transitoria con una proposta della Commissione e una dei Consiglieri Berlanda e Defant, proposte che differiscono di poco fra di loro. L'unica aggiunta che fa la Commissione riguarda le parole « e la relativa documentazione ». L'articolo proposto dalla Commissione è il seguente:

Disposizione transitoria

Art. 10

« *Per l'esercizio finanziario* 1956 *le domande e la relativa documentazione di cui all'art.* 3, *dovranno essere presentate entro* 30 *giorni dall'entrata in vigore della presente legge* ».

E' posto ai voti l'articolo: 18 favorevoli, nessun contrario, 12 astenuti.

L'articolo è accolto.

Con questo abbiamo esaurita la trattazione de-

gli articoli. C'è qualcuno che chiede la parola per dichiarazione di voto?

BRUGGER (S.V.P.): Der hier vorliegende Gesetzentwurf über Förderungsmassnahmen zugunsten der alpinen Anlagen mag als freilich bescheidener finanzieller Beitrag der Region zur Erhaltung und Verbesserung eines Vermögens angesehen werden, das unsere Väter angelegt haben, damit ihre und unsere Kinder die Bergheimat besser kennenlernen. Für uns Vertreter der deutschsprachigen alteingesessenen Bevölkerung Südtirols sind diese unscheinbaren Gesetzesartikel bei weitem mehr Herzens- als Wirtschaftsangelegenheit.

Wir sind froh, dass finanzielle Mittel bereitgestellt werden zur Förderung des Baues von Schutzhütten, zur Anlage und Erhaltung von Bergpfaden und -wegen, zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft des Bergrettungsdienstes.

Leider müssen wir dabei feststellen, dass die Schutzhäuser auf den Gipfeln und Halden unserer Bergheimat nicht mehr uns gehören, weil sie uns durch willkürlichen Zugriff der Faschisten seinerzeit entzogen wurden. Auf eine Rückgabe wird gehofft, doch fällt es schwer, daran zu glauben, da trotz aller Bemühungen die Dinge bis heute beim alten geblieben sind. Da der Gegenstand dieser an sich eher bescheidenen Gesetzesvorlage uns als Vertreter eines heimatverbundenen Bergvolkes sehr interessiert, wollten wir versuchen zu erreichen, dass wir die in diesem Gesetz für die alpinen Anlagen unseres Landes vorgesehenen Geldmittel wenigstens selbst verwalten dürfen.

Wir haben in diesem Sinne vor geraumer Zeit unsere Abänderungsvorschläge zum Gesetz dem Regionalrat vorgelegt, wollten bei der Trentiner Mehrheitsgruppe im Regionalrat Verständnis für unsere Abänderungsvorschläge im Sinne einer klaren Verwaltungsdezentralisierung auf die Provinz laut Art. 14 des Autonomiestatuts erreichen. Nur ein unwesentlicher Vorschlag von uns ist angenommen worden. Dies stelle ich fest im Gegensatz zu der Erklärung des Herrn Regionalassessors Berlanda, er sei dem Wunsche unserer Minderheit teilweise nachgekommen, weil er die Bestimmungen von zwei Gesetzen in ein einziges Gesetz zusammengefasst hat, indem er die Artikel des zweiten Gesetzes, das eine scheinbare Anwendung des Art. 14 vorsieht, in einer für uns noch nachteiligeren Fassung an das erste Gesetz anhängte. Unsere Auffassung über den Begriff gegenseitigen Verständnisses und Entgegenkommens liegt auf einer anderen Ebene und wir haben den Eindruck, dass sich diese Ebenen in ungünstiger Weise verschoben haben.

Denn wir haben gerade bei Behandlung dieses an sich grundsätzlich wohl nicht sehr bedeutenden Gesetzes wieder erfahren, dass wir gezwungen sind, der Macht der Mehrheit zu weichen, mit der wir zusammenarbeiten müssen, wenn wir sei es auch nur bescheidene Rechte in Anspruch nehmen wollen, die unserer deutschen Minderheit zur Sicherung ihres Bestandes eingeräumt wurden. Man verschreit uns in der nationalen Presse als unzufriedene Bürger, die immer neue Forderungen stellen. Die Forderungen sind immer die alten, auf Einhaltung von gegebenen Versprechungen, und wir haben Grund genug, unzufrieden zu sein, wenn das Entgegenkommen von seiten jener Partei, mit der wir gemeinsam die Verantwortung in den Verwaltungsorganen von Region und Land tragen, so aussieht, wie wir anlässlich der Behandlung dieses Gesetzes erfahren haben, wo keiner unserer Vorschläge seitens der Mehrheitspartei Berücksichtigung fand. Dabei hätte dieses Entgegenkommen fürwahr nicht mehr bedeutet, als ein wenig Verständnis für eine Herzensangelegenheit eines natur- und heimatverbundenen Bergvolkes.

In der bitteren Erkenntnis, dass die Macht der Stimmen in dieser Versammlung entscheidet und dass diese Entscheidung als Ablehnung unserer Wünsche und Vorschläge auch ohne uns getroffen werden kann, fordere ich alle anwesenden Vertreter der SVP.-Gruppe auf, anlässlich der Abstimmung weisse Stimmzettel abzugeben.

NARDIN (P.C.I.): Dopo il discorso del dott. Brugger mi aspettavo un atteggiamento del S.V.P. conseguente al contenuto di tale discorso, e quindi che votasse contro. Invece, atto di supremo coraggio, e atto tradizionale di... coerenza con le posizioni che vengono ogni tanto propagandate da parte del S.V.P., si arriva all'astensione.

Noi voteremo contro per ben altri motivi, più seri. Noi siamo favorevoli al potenziamento e al

miglioramento del patrimonio alpinistico del Trentino-Alto Adige, ma siamo favorevoli anche ad una legge migliore di questa. In questi due giorni di dibattito ci siamo sforzati di presentare una serie di proposte tendenti a migliorare la legge, proposte che hanno trovato in qualche caso favorevoli non solo i proponenti ma anche uomini di altri settori di questo Consiglio; tuttavia la maggioranza del Consiglio non ha voluto accettarne nemmeno una. Nemmeno le esigenze espresse soprattutto da noi, Consiglieri altoatesini, relativamente a certe preoccupazioni che possiamo avanzare legittimamente, sono state accettate, sono state dichiarate legittime. Ebbene, tutto è stato oggetto di trattativa fra il gruppo del S.V.P. e quello della D.C.; in base a queste trattative si è arrivati (*Ilarità*)...

AMONN (S.V.P.): Si vede!...

NARDIN (P.C.I.): Tutto è stato oggetto di trattativa, e quello che la D.C. ha votato lo ha fatto per venire incontro ad esigenze espresse qui, o nei corridoi, dal S.V.P. ...

SCOTONI (P.C.I.): Lo ha detto l'Assessore!

NARDIN (P.C.I.): Almeno accettate le parole dei vostri stessi rappresentanti! Per questi motivi, e potrei aggiungerne degli altri, voteremo contro la presente legge.

PRESIDENTE: Se nessun altro chiede la parola per dichiarazione di voto, si procede alla votazione.

(*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: 21 sì, 8 no, 13 schede bianche.

BERLANDA (Assessore all'industria, commercio, turismo - D.C.): Non tanto per fatto personale ma per chiarimento, perchè il cons. Scotoni ha interloquito durante la dichiarazione del cons. Nardin, affermando che avrei ammesso o detto sui corridoi che questa legge è frutto di una intesa fra i due gruppi. Almeno così mi si riferisce, perchè io non ho afferrato questo.

Vorrei precisare che in uno dei miei interventi ho detto che si è ritenuto giusto venire incontro alle esigenze espresse dal gruppo di minoranza in Commissione, unificando proceduralmente i due progetti di legge. Effettivamente il cons. Fioreschy ha posto in vivace risalto che tutta la comprensione avuta si limitava purtroppo solo a questo, e difatti ritengo di ammettere come cosa più ragionevole l'accoglimento di quella richiesta. Se il mio parlare fosse stato interpretato diversamente, forse questo non corrisponde alla realtà, non credo che abbia voluto indicare questo.

SCOTONI (P.C.I.): Non ho mai parlato di corridoi, proprio assolutamente! Nardin stava dicendo che mentre da parte della maggioranza non è stato tenuto conto delle richieste formulate dalle minoranze di sinistra, si è venuti incontro ad alcune richieste formulate dal S.V.P. Ho osservato che questo era stato detto da lei stesso, e ripetuto nella dichiarazione di voto dal dott. Brugger, il quale tuttavia riteneva questo venire incontro eccessivamente limitato. Ma di corridoio non abbiamo parlato.

PRESIDENTE: **Punto 9 all'Ordine del giorno:** Disegno di legge n. 202: *Delega ai Presidenti delle Giunte Provinciali di Trento e di Bolzano della facoltà di assumere impegni di spesa per la concessione di contributi a sensi della legge regionale recante provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale* (proponenti i Consiglieri Berlanda e Defant).

Questo disegno di legge, previsto al punto 9 all'Ordine del giorno, è stato ritirato dai presentatori.

Punto 10 all'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 204: « *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, sulla ricostituzione delle Casse Mutue Provinciali di malattia* ».

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): (*Legge la relazione*).

Informo il Consiglio Regionale che l'ultima parte della relazione, dove si dice: « mezzi che per il corrente esercizio 1956 possono stabilirsi nella misura prudenziale di 10-12 milioni », viene stralciata. Effettivamente, secondo quanto è nel pensiero della Giunta e dell'Assessore, non è prevista alcuna spesa, quindi nessuna imputazione a bilancio per il funzionamento del Comitato di collegamento per l'anno in corso. Se ci fossero spese, faranno capo, per quanto possibile, al capitolo di bilancio già in corso, considerando questi uffici come uffici

di carattere regionale. E' chiaro che questo riferimento a 10-12 milioni si intende come non posto nella relazione.

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione alle attività sociali e sanità.

PANIZZA (D.C.): (*legge la relazione*).

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): Nella seduta della Commissione era rimasto sospeso un punto, cioè l'art. 2 della legge, modificativo dell'art. 4 della legge del 1954, dove si stabiliva che erano esclusi dall'assistenza di malattia anche i casi protetti da altre forme obbligatorie di previdenza o previdenza sociale o assistenza pubblica, e ci si riferiva in modo particolare alle forme di malattie infettive diffusive. Aderendo alle proposte fatte dai cons. Raffaelli, Fronza e Benedetti, ho riesaminato il problema, e se i Consiglieri insistono nella formulazione del loro pensiero sono disposto a ritirare questo articolo 2, rimanendo inteso che vale sempre l'art. 4 precedente.

PRESIDENTE: La seduta è tolta, si riprende domani alle 9.30.

(Ore 13.40)

A cura dell'Ufficio Resoconti Consiliari.